

LAZZARO MARIA DE BERNARDIS

LE PARROCCHIE GENTILIZIE DI GENOVA

Premessa

Non tanto per l'effettivo potere, che in esse veniva esercitato dalla famiglia titolare del prestigioso privilegio, quanto per il lustro che esso conferiva, ritengo che il tema ben s'inserisca nell'argomento generale dei ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, che forma oggetto di questo ciclo di convegni di studio così opportunamente organizzato dall'Associazione Nobiliare Ligure, la quale mostra così di sapersi degnamente inserire nel campo della ricerca storica, un campo ad essa congeniale, che le consente significativi e proficui contatti con studiosi pur ad essa estranei per l'origine, ma vicini per i comuni interessi culturali.

Il tema, oltre all'interesse generale che suscita per la sua singolarità, appare altresì afferente in modo specifico la nostra città, in quanto, secondo la *communis opinio* degli studiosi, le parrocchie gentilizie sarebbero, quanto meno nella loro forma tipica, peculiari alle città di Genova e dell'Aquila⁽¹⁾.

Questo tema mi consente infine, con mio legittimo e commosso orgoglio, di riferire oggi, proprio alla fine della mia carriera universitaria, in merito a questioni, per la maggior parte magistralmente approfondite nel 1901⁽²⁾ e nel 1937⁽³⁾ dal mio amato e compianto maestro prof. Mattia Moresco, un uomo generalmente ricordato a Genova piuttosto per il ruolo da lui sostenuto nella vita pubblica nel corso della prima metà di questo secolo, e per le alte cariche in essa ricoperte⁽⁴⁾ che non per i suoi reali e indiscutibili meriti di studioso⁽⁵⁾

Delimitazione dell'argomento

Occorre, in via pregiudiziale, sgombrare il terreno da un equivoco, in cui il profano è solito cadere con frequenza: la confusione fra il concetto giuridico di *parrocchia gentilizia* e il fatto empirico, di gran lunga più diffuso nello spazio e frequente nel tempo, del sorgere un po' dovunque, col beneplacito dell'autorità ecclesiastica, di cappelle private per l'uso di cospicue famiglie non necessariamente nobili, le quali cappelle, situate accanto o nell'interno di palazzi anche urbani, ma più spesso foranei, vengono sporadicamente ufficiate da un clero, per lo più ma non sempre occasionale, per facilitare l'adempimento dei doveri religiosi ai componenti delle famiglie stesse, ma senza menomamente intaccare i diritti della parrocchia, nel territorio della quale il palazzo è situato⁽⁶⁾.

La parrocchia gentilizia trova il suo preciso inquadramento giuridico nel diritto canonico, il quale prevede una serie di deroghe che la recente disciplina espressa dal Concilio Vaticano II tende progressivamente a ridurre⁽⁷⁾, in forza delle quali determinati uffici, anziché essere direttamente subordinati ad un altro ufficio di grado immediatamente superiore al proprio, dipendono, saltando uno o più scalini della gerarchia, da un altro ufficio di grado più elevato⁽⁸⁾.

Si tratta dell'istituto, tipicamente canonistico, della *esenzione* il quale, per quanto riguarda la giurisdizione parrocchiale, trova espressa applicazione, debitamente codificata, per i seminari⁽⁹⁾ e per altri casi anomali quali le chiese palatine⁽¹⁰⁾, certi ospedali⁽¹¹⁾ e, per effetto dell'esenzione, in questo caso anche dalla giurisdizione episcopale, le caserme, dove la parrocchialità viene esercitata dai cappellani militari sotto l'autorità del Vescovo ordinario militare⁽¹²⁾.

Si tratta pertanto di un istituto, che se pure ha trovato nella nostra città un'applicazione molto originale, si inquadra perfettamente nella sistematica canonistica, e pertanto ben difficilmente dovrebbe dar luogo ad un contenzioso, laddove l'esperienza insegna che, in linea di fatto, non possono mancare, come non sono mancati qui a Genova, i conflitti di giurisdizione fra l'ordinaria parrocchialità a base territoriale e la parrocchialità anomala a base personale⁽¹³⁾.

Le singole parrocchie

Anche se non è nel mio intendimento ripetere l'approfondita analisi storica compiuta dal mio maestro in questo suggestivo argomento⁽¹⁴⁾ (caso mai soltanto integrarla con nuovi documenti emersi successivamente ad essa)⁽¹⁵⁾, ma piuttosto inquadrare sistematicamente le comuni caratteristiche di tale molteplice esperienza giuridica genovese, mi sembra peraltro necessario quanto meno riassumere i dati concernenti le sette parrocchie gentilizie da lui prese in esame, elencandole in base al presumibile ordine cronologico della loro origine:

A — *San Torpete*, gentilizia della famiglia Cattaneo dalla Volta, è quasi certamente la più antica, in quanto si deduce l'esistenza di questo edificio sacro dal fatto che già nel 935 esisteva nella cinta della città una Porta San Torpete⁽¹⁶⁾ e si ha notizia che nel 1180 i dalla Volta (poi Cattaneo) ne ottennero il giuspatronato⁽¹⁷⁾, diventandone non molto dopo anche parrocchiani, poiché il breve di Leone X del 9 agosto 1519 di piena ratifica della parrocchialità gentilizia asserisce che il Rettore di San Torpete esercitava la cura d'anime su detta famiglia da oltre tre secoli⁽¹⁸⁾.

B — *San Paolo*, gentilizia della famiglia Camilla, fondata nel 1216 da Simone Camilla⁽¹⁹⁾, che ne ottenne subito dalla Santa Sede tanto il giuspatronato quanto la parrocchialità gentilizia, come risulta altresì da un lodo reso da Tedesco, vescovo Agatense, e da Opizzone, notaio apostolico, in una vertenza avente proprio tale oggetto intercorsa con la parrocchia di N.S. delle Vigne, e conclusasi col riconoscimento dalle ragioni dei Camilla⁽²⁰⁾; la famiglia si estinse nel 1606 e con essa la parrocchia⁽²¹⁾.

C — *San Matteo*, gentilizia dei Doria, la cui fondazione, ad opera del monaco Martino Doria dell'Abbazia di San Fruttuoso di Capo di Monte, risale con certezza al 1125, unitamente al giuspatronato della famiglia Doria⁽²²⁾ e al diritto d'investitura dell'abate di San Fruttuoso riconosciuto dal pontefice Onorio II⁽²³⁾, mentre i documenti che riconoscono la parrocchialità gentilizia sono solamente del 29 gennaio 1413, se pur se ne possa dedurre la preesistenza da un documento di Ugo Magiscola

del 22 settembre 1235⁽²⁴⁾, anch'esso relativo ad una vertenza con la parrocchia territoriale di S.M. delle Vigne. Anche se queste ulteriori notizie non hanno alcun rapporto diretto con la parrocchialità gentilizia dei Doria, è opportuno ricordare che papa Giovanni XXIII⁽²⁵⁾, col breve del 29 gennaio 1413 diretto ad Andrea, priore di San Matteo, breve al quale abbiamo già fatto riferimento, sottrasse la chiesa alla giurisdizione arcivescovile, rendendola immediatamente soggetta alla Santa Sede, salvo il diritto d'investitura riservato all'abate di San Fruttuoso⁽²⁶⁾, finché la Santa Sede non si attribuì anche questo privilegio, designando volta per volta un prelado per l'adempimento di tale funzione⁽²⁷⁾. Giulio III, con breve del 29 febbraio 1551, rovesciò poi addirittura la situazione precedente assoggettando il monastero di San Fruttuoso all'Abbazia di San Matteo, al titolare della quale il patrono doveva presentare il designato alla nomina a superiore⁽²⁸⁾; Pio V, con bolla dell'8 ottobre 1566, attribuì poi al priore di San Matteo la dignità di abate mirato⁽²⁹⁾, in quanto aveva sotto la sua giurisdizione anche la chiesa di Santa Maria fondata dai Doria in Alghero e, quando tale città passò sotto il dominio dei Catalani, gli venne attribuita quella sulla chiesa di San Teramo (o Erasmo?) in Val Polcevera, cui vennero trasmessi i beni della soppressa chiesa di Alghero, e quella sulla chiesa di Sant'Ilario (detta anche di San Vito) in Albaro⁽³⁰⁾. Si veniva così a formare attorno alla chiesa di San Matteo qualcosa di molto simile ad una vera e propria abbazia *nullius dioeceseos*⁽³¹⁾.

D — *San Luca*, gentilizia delle famiglie Spinola e Grimaldi, fondata da Oberto Spinola nel 1188⁽³²⁾, e divenuta parrocchia personale delle due famiglie in un'epoca imprecisata, ma certo anteriore alla bolla di Sisto V del 1° maggio 1589, in cui tale chiesa viene considerata tale da lungo tempo⁽³³⁾.

E — *San Pancrazio*, parrocchia delle famiglie Calvo, Falamonica, Pallavicino e Ricci, fondata verso il 1000 nel quartiere di queste famiglie⁽³⁴⁾, ma assegnata alla famiglia Pallavicino come parrocchia gentilizia soltanto da un breve di Clemente VIII del 24 marzo 1593⁽³⁵⁾.

F — *San Benedetto*, anch'essa gentilizia della famiglia Doria, fondata nel 1596 dal principe Gio Andrea Doria⁽³⁶⁾ ed eretta a

parrocchia per tutti i possedimenti della sua famiglia in Fassolo con l'approvazione di Clemente VIII concessa col breve del 5 settembre dello stesso anno⁽³⁷⁾.

G — *Santa Maria Assunta di Carignano*, gentilizia della famiglia Sauli, fondata il 17 ottobre 1471 da Bandinelli Sauli con un moltiplico del Banco di San Giorgio, il quale permise l'edificazione della splendida basilica soltanto nel 1552⁽³⁸⁾; i Sauli ne ebbero il giuspatronato e, con una bolla di Benedetto XIV del 1742, la parrocchialità personale⁽³⁹⁾.

A queste sette parrocchie deve però aggiungersene un'ottava⁽⁴⁰⁾, che siamo riusciti ad individuare noi stessi, grazie alle indicazioni del Conte Cesare Cattaneo Mallone e del padre Francescano Venanzio Belloni, autore di una documentatissima monografia su "L'Annunziata di Genova"⁽⁴¹⁾.

Ne risulta pertanto ancora:

H — *Maria Santissima Annunziata del Vastato*, gentilizia della famiglia Lomellini Tabarca, eretta in parrocchia personale da Pio VI l'8 marzo 1783, accogliendo una supplica di Agostino Lomellini⁽⁴²⁾, come risulta anche da una lapide posta presso il fonte battesimale⁽⁴³⁾, ma ben presto venuta ad estinguersi come tale a seguito della morte dell'ultimo discendente diretto di tale famiglia, Giovanni Agostino, deceduto ancora bambino il 13 luglio 1800⁽⁴⁴⁾.

Non appare invece possibile annoverare tra le parrocchie gentilizie la Collegiata di N.S. del Rimedio perché la bolla di erezione⁽⁴⁵⁾ comprende tra coloro che potranno usufruire del beneficio, oltre l'abate, i canonici, i chierici, ecc., il solo marchese Ippolito Vincenzo Invrea e sua moglie, senza parlare assolutamente, anche solo in modo indiretto, dei suoi successori. Ora, poiché per le altre istituzioni di questo genere la Santa Sede fu sempre rigorosissima nel formulare i limiti dello *ius* parrocchiale, dobbiamo riconoscere che il Pontefice intese escludere dal privilegio i successori del fondatore; infatti attualmente la parrocchia del Rimedio comprende i soli preti che vi sono addetti, così che manca la *gens*, la quale, come meglio vedremo in seguito, è la caratteristica essenziale delle altre istituzioni gentilizie⁽⁴⁶⁾.

Caratteri comuni alla cinque parrocchie più antiche

Come appare evidente da questa pur sommaria elencazione, le otto parrocchie gentilizie passate sopra in rassegna, possono e debbono tenersi ben distinte in due gruppi diversi: le prime cinque, le più antiche, le quali sorgono con alcune specifiche caratteristiche, che vedremo fra poco, connesse al costume dei secoli XIII-XVI, e le altre tre erette come tali nel secolo XVIII, dopo un intervallo di circa centocinquanta anni, le quali ricalcano formalmente quasi tutte le stesse strutture, ma al di fuori dell'originario ambiente, così da apparire in certo qual modo un artificiale anacronismo nella nuova società venuta nel frattempo a formarsi.

Le caratteristiche che accomunano le cinque parrocchie gentilizie del primo gruppo, risultano essere le seguenti:

A — *l'origine storica*, la quale trova la sua radice nel clima urbano di lotte intestine, per cui ogni famiglia prestante per censo, nobiltà e potenza, poteva, in determinate circostanze politiche, diventare oggetto di violenze esterne, specie in occasione di quelle sommosse popolari, ora spontanee, ora fomentate da famiglie rivali, che costellano la storia di quei secoli⁽⁴⁷⁾. Di qui la formazione di "fondaci" o "domocolte", dei quali è rimasta traccia anche nella toponomastica cittadina⁽⁴⁸⁾, dove i componenti della famiglia, coi loro più stretti seguaci, si asserragliavano, in caso di emergenza, attorno ai palazzi dei maggiori esponenti del gruppo⁽⁴⁹⁾; in questi fondaci era ben comprensibile che i magnati erigessero anche una chiesa adatta a provvedere alla necessaria assistenza religiosa dei famigliari e dei relativi famigli⁽⁵⁰⁾. L'erezione dell'edificio sacro non era quindi un semplice atto di devozione a maggior gloria di Dio, ma anche la predisposizione di un servizio, sia pur di carattere spirituale, per se e per tutta la casata, soprattutto in caso di assedio prolungato;⁽⁵¹⁾.

B — *la territorialità*, diretta conseguenza di quanto precedentemente rilevato; è bensì vero che le persone asserragliate nel fondaco erano unite fra loro da un vincolo essenzialmente famigliare, per cui il carattere *gentilizio* della parrocchialità è del tutto fuori discussione, ma è anche vero che queste persone venivano a trovarsi riunite in un determinato territorio, così che,

in quei momenti, *territorialità* e *personalità* venivano a giustapporsi e a confondersi in una sola complessa realtà⁽⁵²⁾. Nella maggior parte dei casi, col mutare delle circostanze storiche e ambientali, la parrocchialità territoriale venne a dissolversi con la scomparsa del fondaco, che ne costituiva il naturale presupposto⁽⁵³⁾, e ciò avvenne per San Torpete, San Luca e San Pancrazio, ma in un caso sopravvisse e sopravvive tuttora: l'abbazia di San Matteo⁽⁵⁴⁾, dove la parrocchialità anche territoriale venne tenacemente difesa dalla famiglia Doria attraverso un interessante contenzioso con le parrocchie territoriali di N.S. delle Vigne e di Sant'Ambrogio, del quale è rimasta ampia traccia⁽⁵⁵⁾.

C — *il giuspatronato*, anch'esso strettamente consequenziale all'origine storica, della quale abbiamo già scritto; se fra le ragioni, che danno luogo al sorgere di questo caratteristico istituto nel corso della storia del diritto canonico, si sogliono annoverare la donazione del terreno ove sorge la chiesa, la costruzione della stessa e la dotazione del beneficio in essa istituito⁽⁵⁶⁾, appare chiaro dai brevi cenni, che di ciascuna di esse abbiamo fatto, che nelle parrocchie gentilizie genovesi concorrono addirittura tutte e tre queste ragioni, in quanto queste chiese, come detto, sorgono necessariamente nel fondaco di proprietà del fondatore, vengono erette a sue spese e a sue spese dotate⁽⁵⁷⁾.

Nonostante questa ovvia constatazione si devono rilevare quanto meno tre anomalie: quelle riguardanti S.M. Assunta di Carignano, dove sussistevano bensì gli stessi tre elementi, ciascuno dei quali sarebbe stato sufficiente a dar luogo al sorgere del patronato, ma sussistevano al di fuori della struttura dell'antico *fondaco* nobiliare⁽⁵⁸⁾ (e qualcosa di analogo si potrebbe ripetere per San Benedetto)⁽⁵⁹⁾, quella relativa alla S.S. Annunziata del Vastato, eretta in parrocchia gentilizia per semplice indulto pontificio in un'epoca di gran lunga più recente a quella della sua remota fondazione⁽⁶⁰⁾, e infine la singolarissima, forse irripetibile circostanza relativa a San Pancrazio, per cui il breve pontificio di ratifica della parrocchialità gentilizia, pur diffusamente e circostanziatamente favorevole alle altre istanze dei fondatori, nega viceversa seccamente e senza motivazione la ratifica del giuspatronato⁽⁶¹⁾.

Caratteri comuni a tutte le parrocchie

Così formatesi nel quadro di una particolare situazione storica, queste parrocchie vengono ad assumere, in un momento successivo, caratteri giuridici comuni, nei quali si dissolvono le originarie differenze, così che le più antiche si adeguano in tutto alle più recenti in eguali strutture istituzionali, le quali possono elencarsi e definirsi nel modo seguente:

A — *la personalità* dello “*jus parochialis*”, il quale, a prescindere da ogni diversa origine storica, viene a sostituirsi totalmente, dove pur vi era stata, alla originaria territorialità, così che le più recenti gentilizie, sorte subito con parrocchialità strettamente personale, diventano il prototipo giuridico, al quale si adeguano le più antiche⁽⁶²⁾; questa *personalità* tende anche a divenire sempre più rigorosa e restrittiva, rimanendo circoscritta al clero, al quale è affidata l'ufficiatura della chiesa, e ai componenti della famiglia patrizia, cui essa è destinata⁽⁶³⁾. L'unica eccezione è costituita dall'abbazia-parrocchia di San Matteo, la quale, per la tenace difesa fattane attraverso un lungo contenzioso con le parrocchie territoriali di N.S. delle Vigne e Sant'Ambrogio, è riuscita a mantenere anche una limitata parrocchialità territoriale⁽⁶⁴⁾. Nulla ha in comune con questo caso il fatto del tutto diverso che negli ultimi decenni alla basilica-parrocchia gentilizia di Santa Maria Assunta di Carignano sia stata attribuita, col consenso della patrona, anche una parrocchialità territoriale di qualche rilievo⁽⁶⁵⁾, ma, in questo caso, unicamente per il bene delle anime.

Si spiega peraltro come gli indulti pontifici relativi alle singole parrocchie stabiliscano diverse limitazioni al diritto di parrocchialità personale, ove più esteso, ove meno, ma sempre, nell'ambito, dei principi generali sopra riferiti⁽⁶⁶⁾: ovviamente diversa fu sempre la parrocchialità di San Benedetto, in quanto riguardava un ramo speciale della famiglia Doria, ed era condizionata dalla residenza nella zona di Fassolo, ultima traccia dell'antica territorialità, anche se stabilitasi, come sopra rilevato, in epoca relativamente recente⁽⁶⁷⁾. Merita infine la pena di essere segnalato il fatto, che appare ai nostri occhi di scarso rilievo, in quanto ormai assorbito nel quadro dell'abrogazione della norma generale, che la fruizione della parrocchialità personale costituiva per i beneficiari un diritto, del quale potevano godere o meno a

seconda dell'opportunità, ma non un dovere al quale fossero astretti, come risulta da vari concordanti documenti⁽⁶⁸⁾.

B — *gli uffici ecclesiastici*, cui viene affidato l'esercizio attivo della parrocchialità, i quali risultano notevolmente diversi da una parrocchia all'altra; oggi può considerarsi come regola la presenza di un solo sacerdote, come si verifica a San Torpete, San Luca, San Matteo, San Pancrazio e San Benedetto⁽⁶⁹⁾ e come ebbe a verificarsi anche per la estinta San Paolo⁽⁷⁰⁾; risalendo nel tempo troviamo però una parrocchialità collegiale a San Matteo e a San Benedetto, in quanto affidate alla cura dell'ordine benedettino⁽⁷¹⁾ finché esso non venne ad estinguersi in Italia, e successivamente per San Matteo a una pluralità di sacerdoti⁽⁷²⁾, forse in dipendenza della sua persistente territorialità. Inoltre il 10 maggio 1485 Innocenzo VIII onorò San Luca con l'istituzione di due canonicati ⁽⁷³⁾ successivamente scomparsi, ma l'idea di una gentilizia e parrocchialità capitolare venne ripresa e ampiamente sviluppata con la fondazione della basilica di S. M. Assunta di Carignano, alla quale vennero assegnati dodici canonici titolari (e dodici mansionari futuri canonici), i quali esercitavano collegialmente la parrocchialità eleggendo ogni anno l'abate nel loro seno⁽⁷⁴⁾; le difficoltà dei tempi hanno però ridotto di molto questo fasto veramente regale, in quanto oggi il numero dei canonici, oltre l'abate, ormai autonomo dal capitolo, è ridotto a cinque⁽⁷⁵⁾.

C — *il patrimonio*, del quale tutti questi uffici ecclesiastici avevano naturalmente un'adeguata dotazione costituita in beneficio ecclesiastico del tutto indipendente dal patrimonio personale del patrono⁽⁷⁶⁾; l'autorità ecclesiastica ebbe sempre a interessarsi a che il patrimonio del beneficio o dei benefici non venisse mai manomesso⁽⁷⁷⁾, ma purtroppo, fatta eccezione per S.M. Assunta di Carignano, dove la dotazione patrimoniale venne evidentemente investita in altri modi più sicuri, il beneficio fu costituito da *luoghi* del Banco di San Giorgio, in quei tempi ritenuti ottimi e di tutto riposo⁽⁷⁸⁾. Da questo doveva seguire una gravissima conseguenza: nel 1797 il Banco veniva soppresso dal governo francese sotto la sovranità del quale Genova era venuta a cadere, e queste *colonne* dichiarate manomorta, così che quasi tutte le parrocchie gentilizie si trovarono improvvisamente sprovviste di ogni risorsa⁽⁷⁹⁾; per fortuna i rispettivi patroni, particolarmente

solleciti delle sorti delle loro parrocchie, riuscirono a ragranellare nuovi fondi e ad assicurare esigui redditi ai benefici, costretti da allora ad una vita molto più modesta in confronto al fasto precedente⁽⁸⁰⁾.

Le parrocchie gentilizie di fronte alle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico e alle leggi tributarie.

Va ancora ricordato che le leggi italiane eversive dell'asse ecclesiastico⁽⁸¹⁾ non toccarono le parrocchie gentilizie in quanto tali, appunto perché l'ente parrocchia (e a tale specie esse indubbiamente appartenevano, anche se in forma anomala) fu sempre privilegiato da tali leggi, sottraendolo alla soppressione e alla conversione dei beni⁽⁸²⁾, mentre in questo caso venne danneggiata proprio la parrocchia gentilizia dei Sauli, in quanto collegiata, poiché le collegiate vennero considerate inutili, e come tali sopresse⁽⁸³⁾. Ne sorse una lunga vertenza giudiziaria, giacché i patroni chiesero di rivendicare a sé il patrimonio dei canonici accollandosi la tassa del 30%, e il relativo svincolo dei restanti beni⁽⁸⁴⁾; il Tribunale di Genova, con sentenza del 27 febbraio 1875, accoglieva le istanze dei patroni⁽⁸⁵⁾, ma in seconda istanza la Corte d'Appello, con sentenza del 10 di cembre 1878, accoglieva invece le ragioni del fisco⁽⁸⁶⁾; mentre i Sauli ricorrevano in Cassazione, si addivenne ad una transazione, per cui veniva ufficialmente riconosciuta la parrocchialità, conservato il beneficio dell'abate e, in forma di cappellanie, anche quelli dei canonici, mentre un'altra quota del patrimonio veniva vincolata per le esigenze della fabbriceria⁽⁸⁷⁾; di qui la situazione privilegiata di questa basilica che fu invece successivamente, ma sempre solo parzialmente, intaccata dalla svalutazione della moneta e da altre ragioni connesse ai tempi, per cui si poté sopperire all'ufficiatura soltanto riducendo a un terzo il numero del clero addetto⁽⁸⁸⁾ e attribuendo alla chiesa, come già rilevato, anche una nuova vera e propria parrocchialità territoriale⁽⁸⁹⁾. Ci sembra ancora da ricordare che, essendo la patrona anche proprietaria dell'edificio, ebbe recentemente a sorgere la questione se essa, in occasione del trapasso di proprietà, dovesse ritenersi debitrice al fisco dell'imposta di successione, evidentemente in misura tutt'altro che lieve tenuto conto dell'ingente valore della basilica, autentico capolavoro dell'archi-

tettura barocca; la decisione della Commissione distrettuale, confermata anche dalla Commissione di secondo grado, risultò favorevole alla proprietaria patrona, in quanto essa riuscì a dimostrare che il vincolo della destinazione al culto pubblico, poneva tali limiti al "valore in comune commercio" dell'edificio fino a renderlo praticamente inesistente, così da potersi concludere che l'imposta in tal caso non è dovuta⁽⁹⁰⁾.

Le vicissitudini di queste parrocchie gentilizie, le quali, ai nostri occhi più di giurista che di storico, hanno offerto l'occasione di ricostruire sistematicamente un istituto giuridico veramente singolare, che peraltro s'inquadra perfettamente nelle strutture tipiche del diritto costituzionale della Chiesa, si ricollegano anche, momento per momento, alle alterne vicende della storia di Genova, mettendo in luce le lotte intestine, che la insanguinarono, il fervore religioso e l'orgoglio familiare del suo patriziato, il progressivo impoverimento e decadimento del patrimonio.

Questo basta per suggerire ai giovani studiosi un ulteriore approfondimento dell'argomento, che le nostre ricerche, già autorevolmente precedute da quelle del nostro maestro, hanno dimostrato essere ancora suscettibile di nuove interessanti scoperte.

Note

(1) Si vedano, pur muovendo da opposte spiegazioni della singolare istituzione, CORAZZINI, *Parrocchie gentilizie*, in "Rivista di diritto ecclesiastico", 1896, pp. 340-347, p. 345; MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", pp. 163-204, p. 164, ristampato in "Scritti di Mattia Moresco", Milano, 1959, pp. 1-28, p. 3-4; l'indicazione della fonte tridentina, cui è fatto riferimento alla nota 1, risulta peraltro inesatta, Le successive citazioni di questo scritto si riferiranno sempre alla ristampa del 1959.

(2) MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., *passim*.

(3) MORESCO, *Note sulla fondazione della chiesa gentilizia degli Spinola nel 1188 in Genova*, in "Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta", Milano, 1937-39, vol. IV, pp. 211-227, ristampato in "Scritti di Mattia Moresco" cit., pp. 397-412; le successive citazioni si riferiranno sempre alla ristampa.

(4) Egli fu presidente degli Ospedali Civili di Genova dal 1920 al 1925, rettore dell'Università dal 1925 al 1943, senatore del Regno dal 1933.

(5) Il suo *curriculum* è sommariamente tracciato nell'introduzione agli "Scritti di Mattia Moresco" cit., pp. V-VI; allievo di Francesco Ruffini, fu libero docente di diritto ecclesiastico dal 1904, titolare della cattedra dal 1911 al 1946, autore di 34 pubblicazioni, elencate alle pp. VII-VIII dei più volte citati "Scritti di Mattia Moresco".

(6) In termini rigorosamente canonici si tratta degli *oratoria privata seu domestica*, ai quali fanno riferimento i canoni 1188, par. 2, n. 3; 1195; 1196 del vigente *Codex Juris Canonici*.

(7) Particolarmente rappresentativi di tale orientamento generale ci sembrano i nn. 39, 40 e 41 del Decreto conciliare "Christus Dominus".

(8) v. DE BERNARDIS, *Le due potestà e le due gerarchie della Chiesa*, Roma, 1943, p. 173.

(9) Can. 1368 *Cod. Jur. Can.*, v. *Circa l'esenzione parrocchiale del Seminario*, in "Monitore ecclesiastico", 1924, pp. 178-181; FALCO, *Introduzione allo studio del "Codex Juris Canonici"* Torino, 1925, p. 214; DE BERNARDIS, *Le due potestà cit.*, pp. 198-199

(10) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi cit.*, pp. 26-27.

(11) Il CALISSE, *Diritto ecclesiastico-costituzione della Chiesa*, Firenze, 1902, p. 676, nota 1, ricorda l'Ospedale degli Incurabili di Napoli, al quale, da parte nostra, possiamo affiancare l'Ospedale Galliera di Genova.

(12) v. CORNAGGIA MEDICI, *L'assistenza religiosa alle Forze Armate dello Stato*, Saronno, 1933; CARUSI, *L'assistenza spirituale alle forze armate*, in "Il diritto concordatario" 1936, pp. 108-109

(13) v. *infra*, n. 4, lettera B.

(14) v. *retro* alle note 2 e 3; si vedano anche URSAYA, *Disceptationes ecclesiasticae*, Venezia, 1730, vol. VIII, par. I, discept. XXIV; CORAZZINI, *op. cit.*, pp. 342-343.

(15) v. *infra*, n. 3, lettera H.

(16) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi cit.*, p. 5.

(17) v. GISCARDI, *Origine delle Chiese, Monasteri e luoghi più della città e riviere di Genova*, manoscritto in Biblioteca Civica Berio, p. 645
PERSOGLIO, *Vita e culto di S. Torpete martire*. Genova, 1868, p. 75

(18) v. PERSOGLIO, *op. cit.*, p. 103.

(19) v. GISCARDI, *op. cit.*, p. 625.

(20) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi cit.*, p. 6

(21) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi cit.*, p. 20.

(22) v. DORIA, *La chiesa di S. Matteo in Genova descritta ed illustrata*, Genova, 1860, p. 121; JACOPO DA VARAGINE, *Chronicon Januense*, manoscritto in Biblioteca Civica Berio, p. 10.

(23) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi cit.*, p. 4.

(24) *Archivio di Stato di Genova, cartolare notarile*, n. 15, *Magistri Salomonis notarii*, 1232-1242.

(25) Qualificando come papa Giovanni XXIII (Baldassarre Costa) non intendiamo prendere posizione sulla vessatissima questione storica relativa alla sua legittimità, divenuta particolarmente attuale dopo la ben più recente e certamente legittima elezione al pontificato di Angelo Giuseppe Roncalli (28 ottobre 1958), il quale assunse nuovamente quel nome; ci limiteremo a dare atto che fra il 1410 e il 1415 il potere pontificio venne di fatto esercitato in Italia da questo papa, uno dei tre che in quell'epoca si proclamavano tali.

(26) *Archivio di Stato di Genova, filza degli atti del notaio Bernardo Usodimare Granello dall'anno 1540 al 1541, istrumento del 9 settembre 1540.*

(27) *Archivio di Stato di Genova, filza degli atti del notaio G.B. Badaracco, anno 1660, primo semestre, istrumento del 25 gennaio 1660.*

(28) v. DORIA, op. cit., p. 130.

(29) v. DORIA, op. cit., p. 161.

(30) v. DORIA, op. cit., p. 175; MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 14.

(31) Canonici 319-327 *Cod. Jur. Can.*; v. DE PROSPERIS, *De territorio separato cum qualitate nullius* Roma, 1712; DE BERNARDIS, *Le due potestà* cit., pp. 194-197.

(32) v. SCHIAFFINO, *Annali Ecclesiastici della Liguria*, manoscritto in Biblioteca Civica Berio, tomo II, p. 425; ulteriori notizie si possono leggere in MORESCO, *Note* cit., pp. 399-404.

(33) v. SCHIAFFINO, op. cit., tomo IV, p. 258.

(34) v. SCHIAFFINO, op. cit., tomo II, p. 48; GISCARDI, op. cit., p. 623.

(35) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 5.

(36) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 5.

(37) *Archivio Doria-Pamphili* in Roma, Atti del notaio Marc'Antonio Molfino, cancelliere della Curia Vescovile di Genova.

(38) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 6; più specialmente sugli aspetti economici del *moltiplico* del Banco di San Giorgio si legga lo studio del GIACCHERO, *Le origini della Casa di San*

Giorgio ed il suo primo secolo di vita, in questi stessi Atti alle pp.

(39) v. GISCARDI, op. cit., p. 439; *Bolla di Benedetto XIV*, manoscritto in Archivio Sauli in Carignano.

(40) v. *infra*, in questo stesso paragrafo alla lettera H.

(41) v. BELLONI, *L'Annunziata di Genova*, Genova, 1965.

(42) v. BELLONI, op. cit., p. 251.

(43) *Archivio storico della Provincia francescana ligure dei frati Minori*, manoscritto 13, scaffale 2, pp. 43-44.

(44) v. DA PRATO, *Chiesa della S.S. Nunziata del Guastato*, Genova, 1899, p. 50.

(45) Bolla di Pio VI del 10 luglio 1796.

(46) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi cit.*, pp. 15-18.

(47) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi, cit.*, pp. 7-8.

(48) Esistono tuttora *vico del Fondaco*, che unisce piazza De Ferrari a salita dell'Arcivescovado, il quale è situato nella località, dove era il fondaco della famiglia Doria, e *vico Domoculta*, che collega via San Sebastiano con via 25 Aprile.

(49) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi cit.*, p. 7.

(50) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi, cit.*, p. 8.

(51) v. DORIA, op. cit., p. 146.

(52) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi cit.*, pp. 9-10.

(53) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi, cit.*, p. 10.

(54) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi, cit.*, p. 11.

(55) v. IGNOTO, *Stato della Chiesa di S. Matteo*, manoscritto n. 14 nell'Archivio Doria di San Matteo, foglio 2°.

(56) Su questi problemi si legga principalmente GALANTE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano, 1923, pp. 307-314, e la bibliografia in

argomento citata dallo stesso a p. 315.

(57) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi*, cit., pp. 11-12.

(58) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 6.

(59) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 18.

(60) v. BELLONI, op. cit., pp. 29-45.

(61) Sia per la singolarità rilevata nel testo, sia per la descrizione delle caratteristiche proprie della parrocchialità personale, che in questo breve emergono in modo molto particolareggiato, riteniamo interessante riprodurlo integralmente: "Dilectis filiis Paulo Pallavicino et Bartholomeo Calvo, civibus Ianuensibus, Clemens papa VIII. Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper fecistis parochialem ecclesiam Sancti Pancratii Ianuensis civitatis a quatuor ipsius civitatis nobilibus et antiquis Pallavicinorum, Calvorum, Ricciorum et Falamonicorum familiis antiquitus fundatam fuisse ac de iure patronatus istarum familiarum ex fundatione et dotatione existere, ad quam uti ad propriam et peculiarem dictarum familiarum parochiam maiores vestri, qui tunc in eiusdem parochie ambitu omnes inhabitabant, convenire, ibique divinis sacrificiis interesse, ecclesiastica sacramenta recepere et sepulturas habere consueverunt hacque intentione constructam rebusque omnibus ad divinum cultum necessariis instructam fuisse ac in dies ab iis, qui ex huiusmodi familiis descenderunt et supersunt, qui etiam in quasi possessione presentandi rectorem existunt, exornatur ac sacra suppellectili ac piis legationibus et proventibus augetur ut perpetuo istarum familiarum patronorum propria parochialis ecclesia existat. Verum quia ex propagatione familiarumstrarum superioribus temporibus plures ex vestris familiis in alias dicte civitatis regiones commigrarunt et alio extra districtum dicte parochie ad inhabitandum se transtulerunt prout etiam in futurum alios commigraturos et in aliis locis habitaturos, propter propagationem et multiplicationem generis vestri, continget, cupitis nihilominus eandem ecclesiam in parochiam vestram ad antiquitatis imitationem, et prout etiam nonnulli alii dicte civitatis familie ex privilegio etiam apostolico obtinent, retinere, et ne forte super hoc controversie aliquae inter vos et ecclesie huiusmodi rectorem et alia aliarum parochiarum curata oriantur, vobis de opportuno remedio per nos et sedem Apostolicam providere. Nos itaque, quo divinus cultus in dicta ecclesia conservetur et ex liberalitate ac pietate vestra augeatur, providere volentes ac vos, qui de nobili genere procreatos esse asseritis, specialibus favoribus et gratiis prosequentes nec non a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliis ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existitis ad effectum presentium dumtaxat consequendum harum series absolventes et

absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati ut vos et omnes de familiis Pallavicine et Calve et aliis dicte ecclesie fundatoribus nunc et pro tempore esistentes, etiam in districtu dicte ecclesie Sancti Pancratii non inhabitetis et inhabitent, sed alibi, in quacumque civitatis parte sub quacumque alia parochia pro tempore degent, sub dicta parochiali ecclesia Sancti Pancratii uti propria parochia et non alia subsint et subesse censentur et dictam ecclesiam et eius rectorem, tam pro infantibus baptizandis et matrimoniis celebrandis et solemnizandis quam pro omnibus aliis divinis officiis audiendis et ecclesiasticis sacramentis etiam in die Pascatis Resurrectionis dominice, precipiendis et corporibus defunctorum familie vestre sepeliendis et aliis quibuscumque parochialibus muneribus et oneribus implendis non secus ac si in districtu et finibus eiusdem parochie degeretis et degerent ac morarentur, accedere libere ac licite possint et valeant rectorque dicte ecclesie huiusmodi sacramenta exhibere et munera huiusmodi parochialia vobis et familie vestre ac servientibus et famulis ac familiaribus penes vos commorantes et conviventes ministrare et impedere possit et valeat, parochia in aliorum in quorum parochia vos degere continget aut ordinaria licentia minime requisita, ita quod a nullo desuper molestari possint et debeant apostolica auctoritate tenore presentium perpetuo concedimus et indulgemus sicque per quoscumque iudice ordinariorum et delegatos, quavis auctoritate fungentes, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate iudicari et definiri debere, nec non irritum et inane quidquid secus super eis a quoquam quovis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari decernimus, non obstantibus constitutionibus apostolicis circa ecclesiarum, tam secularium quam regularium; huiusmodi iura confinium quomodolibet editis ac earundem ecclesiarum etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis illis eorumque superioribus et personis in contrarium quomodolibet concessis ac in generalibus et synodalibus conciliis editis et innovatis, quibus omnibus eorum tenoris pro expressis habentes ad effectum presentium dumtaxat derogamus ceterisque contrariis quibuscumque. Per presentes autem ius patronatus huiusmodi non intendimus in aliquo approbare. Datum Rome, apud Sanctum Petrum sub hanulo Piscatoris, die XXIV martii MDLXXXIII, pontificatus nostri anno secundo" (Archivio parrocchiale di San Pancrazio).

(Trascrizione di Ausilia Roccatagliata).

L'antico giuspatronato delle famiglie Pallavicino, Calvo, Falamonica e Ricci, che risultava dalla lapide posta sulla facciata della chiesa prima della ricostruzione del 1518, si sarebbe così estinto per la mancata ratifica pontificia, mentre il giuspatronato che, dopo l'estinzione (Falamonica e Ricci) o l'emigrazione (Calvo) delle altre tre famiglie, era esercitato dai Pallavicino ancora nel nostro secolo, dovrebbe, in mancanza di una chiara documentazione scritta, presuntivamente ricollegarsi alla nuova ristrutturazione dell'edificio compiuta a carico di detta famiglia del 1685.

- (62) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., pp. 15-18.
- (63) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., pp. 18-21.
- (64) *Archivio di Stato di Genova, filza degli atti del notaio Leonardo de Garibaldo, libro di detti dall'anno 1310 al 1311*; cfr. ivi gli atti del 10 febbraio e 7 agosto 1311.
- (65) v. Decreto Arcivescovile del card. Pietro Boetto in data 1-17 dicembre 1939; e, in misura assai più rilevante, il successivo Decreto Arcivescovile del card. Giuseppe Siri in data 18-21 maggio 1961.
- (66) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 19.
- (67) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., pp. 18 e 19.
- (68) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 20.
- (69) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., pp. 21-22.
- (70) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 21.
- (71) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., pp. 21-22.
- (72) Bolla di Gregorio XV del 18 giugno 1621; v. DORIA, op. cit., p. 165.
- (73) v. SCHIAFFINO, Op. cit., tomo II, p. 425.
- (74) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 22.
- (75) v. Atto di donazione della patrona all'Ente Chiesa, in allora costituito, in data 27 aprile 1976, pp. 3-4.
- (76) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 22.
- (77) *Archivio di Stato di Genova, filza degli atti del notaio Antonio Foglietta, anni dal 1400 al 1402.*
- (78) v. GIACCHERO, op. cit., p.
- (79) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 24.
- (80) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 24.

(81) Tali si è soliti considerare la legge 21 agosto 1862, n. 794; la legge 7 luglio 1866, n. 3036; il Regolamento 21 luglio 1866, n. 3070; la legge 15 agosto 1867, n. 3848; la legge 19 giugno 1873, n. 1402; la legge 14 luglio 1887, n. 4727.

(82) Le parrocchie non sono infatti incluse nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e i beni ad esse appartenenti sono esplicitamente esclusi dalla conversione dall'art. 11, 2° comma, della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

(83) v. art. 1, n. 1°, della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

(84) v. art. 5 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

(85) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 25.

(86) v. MORESCO, *Le parrocchie gentilizie genovesi* cit., p. 25.

(87) v. Transazione del 7 gennaio 1882 in Archivio Sauli,

(88) v. *retro*, n. 5, lettera B, e nota 75.

(89) v. *retro*, n. 5, lettera A, e nota 65.

(90) Si leggano su questo punto VARNIER, *Osservazioni in tema di alienazioni di edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, con speciale riferimento alla successione "mortis causa" nella proprietà della basilica di S.M. Assunta di Carignano in Genova*, in "Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale", 1975, II, pp. 237-260, e, più succintamente, DENTE, *Sull'applicabilità dell'imposta di successione agli edifici aperti al culto pubblico*, in "Diritto e pratica tributaria", 1975, pp. 866-873, i quali annotano la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado di Genova del 12 dicembre 1974.

